

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2009	Numero: 46769	Sezione: IV
------------	---------------	-------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	<input checked="" type="checkbox"/> Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	pena detentiva	pena pecuniaria	Penale sia detentiva che pecuniaria	<input checked="" type="checkbox"/> Pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: no				
Risarcimento alla costituita parte civile: non specificato				
Altro:				
Quantum: non specificato				
Gradi precedenti				
1° Grado: Con sentenza del 7/7/2004 sono stati ritenuti colpevoli dal Tribunale di Perugia e condannati ciascuno alla pena ritenuta di giustizia.				
2° Grado: Avverso tale sentenza hanno proposto appello tutti e tre gli imputati e la Corte di Appello di Firenze ha deciso, con sentenza del 3/6/2008, di confermare quella resa in primo grado.				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale		Mancata tutela	
Tipo di infortunio:	<input checked="" type="checkbox"/> lesioni		Morte	

Fattispecie

mentre stava effettuando con l'aiuto di un collega lo smontaggio di un tubo di rilevanti dimensioni, veniva colpito ad una gamba
--

Soggetto leso

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Altro:
Ulteriori soggetti lesi: no				

Tipologia del luogo di avvenimento

<input checked="" type="checkbox"/> Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

Principio di diritto

Nè a diversa conclusione può addivenirsi, seguendo la tesi difensiva secondo cui alla persona offesa sarebbe stata delegata l'osservanza delle norme a tutela della sua salute, sicchè alla stessa dovrebbe imputarsi la responsabilità per l'infortunio patito, trattandosi di una tesi contraria alla ratio legis, la quale non prevede che l'attuazione degli obblighi in materia di sicurezza nell'ambiente di lavoro sia delegabile al lavoratore, non potendosi in capo a quest'ultimo riconoscersi al contempo la qualità di debitore e creditore dei doveri di sicurezza a garanzia della salute di sè medesimo.
--

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

Rigetto del ricorso	<input checked="" type="checkbox"/> Ricorso inammissibile		
Annullamento:	senza rinvio	con rinvio	con rinvio ai soli fini civili

Dispositivo: Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno di essi, inoltre, al versamento della somma di 1.000,00 Euro in favore della Cassa delle ammende.

Note

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.